

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, deve essere interpretata nel senso che capsule contenenti principalmente melatonina quali quelle in questione nella causa principale rientrano nella voce tariffaria 3004.

(¹) GU C 86 del 8.4.2006.

Ricorso proposto il 30 novembre 2006 dal Tesco Storse Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione), emessa il 13 settembre 2006 nella causa T-191/04: MIP Group Intellectual Property GmbH & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegno e modelli) (UAMI)

(Causa C-493/06 P)

(2007/C 56/22)

Lingua processuale: l'inglese.

Parti

Ricorrente: Tesco Stores Ltd (rappresentanti: sigg. Kelly, Solicitor, S. Malynicz, barrister)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 13 settembre 2006 nella causa T-191/04;
- condannare il convenuto a pagare le spese sostenute dalla Tesco per il presente ricorso e per quello dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che l'impugnata sentenza deve essere annullata per il motivo che il Tribunale di primo grado è incorso in una violazione di procedura che ha recato pregiudizio alla ricorrente e ha violato il diritto comunitario. In particolare, la ricorrente sostiene che:

1. Gli artt. 8 e 42 del regolamento sul mercato comune (¹) non richiedono a un opponente di dimostrare nessuna delle condizioni di un'opposizione al di fuori del periodo di opposizione. Un'interpretazione corretta e giuridicamente certa

delle disposizioni richiede che un opponente dimostri condizioni come la titolarità e la sussistenza di un diritto anteriore solo una volta e in una sola volta, cioè all'atto dell'opposizione.

2. Le regole 15, 16 e 20 del regolamento della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (²) non richiedono che l'opponente dimostri il marchio anteriore in una qualsiasi maniera oltre a quella alla quale già vi abbia provveduto e, in particolare, non gli impone alcun obbligo di dimostrare il rinnovo del marchio anteriore al di là del periodo di opposizione.
3. Vi sarebbe una legittima aspettativa da parte della Tesco a che non fosse richiesto di provvedere ad ulteriori dimostrazioni del suo diritto anteriore oltre a quanto abbia già provveduto.
4. Imporre alla Tesco l'obbligo di dimostrare il rinnovo, quale quello del 28 giugno 2000, 24 febbraio 2000, 13 giugno 2000 e persino 23 ottobre 2000, significherebbe richiedere alla Tesco di dimostrare retrospettivamente qualcosa che, per quanto riguarda le dette date, non era in grado e neppure richiesto all'epoca di fare ai sensi della normativa nazionale.
5. Vi sarebbero violazioni di diritti processuali dinanzi al Tribunale di primo grado che hanno pregiudicato la Tesco in quanto a) l'UAMI vuole rifarsi a una versione dei suoi orientamenti nei procedimenti di opposizione che non era in vigore all'epoca che qui rileva e, b) l'UAMI ha sostenuto argomenti che vanno al di là dei termini della controversia quali definiti dalle parti.

(¹) GU L 11, pag. 1.

(²) GU L 303, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Spagna) il 7 dicembre 2006 — Maira María Robledillo Núñez/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(Causa C-498/06)

(2007/C 56/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social Único de Algeciras.

Parti nella causa principale

Ricorrente: Maira María Robledillo Núñez.

Convenuta: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).